



INAIL
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA
E RIABILITAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (di seguito ANGLAT), con sede legale in Roma, Via del Podere di San Giusto 29, C.F. n. 97007870583, nella persona del Presidente Sig. Roberto Romeo

E

INAIL - Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione (di seguito DCAPR), con sede in Vigorso di Budrio (BO), Via Rabuina 14, P.IVA 00968951004, nella persona del Direttore centrale Dott. Giorgio Soluri

definite congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

ANGLAT è l'Associazione nazionale di promozione sociale che dal 1980 opera, anche in sede internazionale, per la rappresentanza e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nei settori della mobilità privata, della guida, del trasporto, dell'accessibilità, del turismo e del tempo libero;

ANGLAT è iscritta al Registro nazionale degli Enti del Terzo Settore come Associazione di Promozione Sociale, con una ramificazione sull'intero territorio nazionale attraverso oltre 50 sedi provinciali che operano a favore delle comunità locali e dal 2015 riveste il ruolo di Vicepresidente Nazionale della F.A.N.D. (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità) e componente del Consiglio nazionale del FID (Forum Italiano sulle Disabilità);

ANGLAT ha oltre tremila iscritti e interviene ogni anno a supporto di un'utenza di oltre trentamila soggetti (distinti tra persone con disabilità, familiari, operatori del settore *automotive*, del trasporto pubblico e del turismo), opera e rivolge i suoi servizi anche verso le Istituzioni dello Stato, sia centrali che territoriali, gli Enti pubblici e i soggetti di diritto privato, con i quali sottoscrive protocolli d'intesa e accordi di collaborazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari ovvero dei pieni diritti a una fruizione di una "normale" qualità di vita dei propri iscritti e dell'utenza di riferimento;

ANGLAT svolge attività di consulenza specialistica per il contact center Superabile Inail sul tema dell'accessibilità, della mobilità privata e del trasporto pubblico accessibile;

DCAPR, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, attua nei confronti delle persone con disabilità da lavoro un modello di tutela integrata finalizzato al recupero delle funzioni lese e al potenziamento delle capacità residue, garantendo l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica e di riabilitazione, nonché di interventi per il reinserimento sociale e lavorativo;



DCAPR promuove e valorizza lo sviluppo di sinergie con Associazioni ed Enti del Terzo Settore per l'azione a favore delle persone con disabilità da lavoro ai fini del miglioramento della loro qualità di vita;

DCAPR annovera, tra le proprie strutture, il "Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici" di Vigorso di Budrio, struttura di eccellenza riconosciuta a livello internazionale, che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, svolge attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuove tecnologie e di sistemi innovativi in campo protesico e riabilitativo, anche con riferimento al tema della mobilità accessibile e più specificamente al recupero della mobilità su veicoli,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 – Finalità

Nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, in virtù della sottoscrizione del presente accordo, le Parti convengono di adottare iniziative mirate alla promozione della mobilità accessibile e finalizzate all'autonomia e al reinserimento sociale e lavorativo della persona con disabilità da lavoro e più in generale della persona con disabilità.

Art. 3 - Impegni delle parti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a:

- a) sviluppare collaborazioni allo scopo di migliorare i servizi erogati in tema di mobilità accessibile;
- b) organizzare seminari, convegni, corsi di informazione e formazione sulla mobilità, sulla guida, sul trasporto accessibile stradale, ferroviario, aereo e marittimo;
- c) elaborare indirizzi da condividere con altri organismi, quali le commissioni mediche locali, deputati al rilascio di una patente speciale che abiliti all'utilizzo di un veicolo sia per la vita quotidiana sia per lo svolgimento di un'attività lavorativa;
- d) formulare proposte per un aggiornamento della normativa di settore che tenga conto dei progressi scientifici e tecnologici e dell'evoluzione della mobilità stradale verso una concreta sostenibilità;
- e) sviluppare progetti, anche finanziabili attraverso fondi pubblici europei, nazionali e regionali, volti a migliorare la mobilità, l'autonomia e l'inclusione sociale e



lavorativa delle persone con disabilità da lavoro e più in generale delle persone con disabilità;

- f) collaborare alla realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni e materiale divulgativo negli ambiti di reciproco interesse;
- g) definire percorsi finalizzati all'utilizzo in autonomia di veicoli a uso lavorativo (ad es. recupero delle abilità funzionali specifiche non solo per la conduzione ma anche per l'accesso nel veicolo, recupero del gesto lavorativo all'interno del mezzo, rilascio di attestati per l'uso di attrezzature professionali moventi e semoventi).

Art. 4 – Tavolo tecnico di coordinamento

Ai fini della definizione delle iniziative progettuali e del coordinamento delle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi declinati nel presente accordo, è istituito un tavolo tecnico composto da due componenti per ciascuna delle Parti che saranno designati dalle stesse.

Art. 5 - Impegni economici delle Parti

Il presente accordo non prevede impegni economici a carico delle Parti.

Art. 6 - Modifiche o integrazioni

Ogni eventuale modifica o integrazione del presente accordo dovrà essere approvata dalle Parti per iscritto.

Art. 7 - Durata

Il presente accordo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, salva l'ipotesi di risoluzione o interruzione anticipata, in conformità a quanto previsto rispettivamente dagli artt. 8 e 9.

È escluso il rinnovo tacito del presente accordo.

Alla data di scadenza, il presente accordo potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle Parti, a condizione che sussistano i presupposti formali e sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le stesse.

Art. 8 - Risoluzione

Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente accordo con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc., mediante comunicazione PEC con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei casi di inadempienza dei



reciproci obblighi previsti dall'accordo medesimo.

Art. 9 - Clausola di salvaguardia

Il presente accordo potrà essere modificato, integrato o interrotto prima della scadenza temporale di cui all'art. 7, a seguito di modifiche normative o per effetto della modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

Art. 10 - Obbligo di riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali, documentali, archivistiche e di qualsiasi altra natura di cui siano venuti o vengano in possesso ai fini del presente atto.

La disposizione del comma 1 non si applica alle informazioni che:

- sono divenute di pubblico dominio;
- devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte a organi giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale;
- devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o per ordine di pubbliche autorità.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificatamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente in Italia e nell'Unione Europea (D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679 - cosiddetto GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati).

Art. 12 - Foro competente

Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente accordo.

Qualsiasi controversia tra le Parti, comunque derivante dal presente accordo, e in particolare quelle inerenti la sua efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento, risoluzione, sarà soggetta alla competenza del Foro di Roma.



INAIL
DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA
E RIABILITAZIONE

Art. 13 – Oneri fiscali

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 – Tariffe parte I, è assolta dall'Anglat con le modalità previste dal DM 17/06/2014.

L'atto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 7 Marzo 2005 n.82.

Il Presidente ANGLAT
Sig. Roberto Romeo



Roberto Romeo
02.08.2022 19:54:38
GMT+01:00

Il Direttore centrale APR
Dott. Giorgio Soluri

Firmato digitalmente da: GIORGIO SOLURI
Organizzazione: INAIL/01165400589
Data: 02/08/2022 19:00:05